

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 18

**INDICE**

**Abrogazione di norme regionali del settore primario.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le leggi e regolamenti regionali e disposizioni di leggi regionali di cui all'elenco allegato alla presente legge.

2. Con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso in ordine alla acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo terzo del Trattato CE, previsto dall'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", così come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, sono abrogati:

- a) gli articoli 34, 35 e 39 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, "Legge generale per gli interventi nel settore primario";
- b) l'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996".

3. Le leggi, i regolamenti regionali e le disposizioni di leggi regionali di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle leggi e regolamenti regionali medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 agosto 2004

Galan

Art. 1 - Abrogazioni

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**Abrogazione di norme regionali del settore primario**

**Allegato**

**Elenco leggi, regolamenti e disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1.**

1. Legge regionale 28 giugno 1974, n. 36, "Lotta e profilassi delle mastiti bovine", come novellata dall'articolo 42 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

2. Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18, "Provvidenze a favore della pesca";

3. Legge regionale 7 maggio 1976, n. 14, "Legge-programma per lo sviluppo della zootecnia";

4. Regolamento regionale 1° luglio 1976, n. 1, "Norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36";

5. Legge regionale 16 luglio 1976, n. 26, "Norme per l'attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306";

6. Regolamento regionale 10 marzo 1977, n. 5, "Regolamento degli attrezzi e reti da pesca consentiti nelle acque interne e marittime della provincia di Rovigo", così come novellato dal Provvedimento Consiglio regionale 26 febbraio 1980, n. 985;

7. Regolamento regionale 18 agosto 1977, n. 8, "Regolamento di classificazione delle acque della provincia di Belluno agli effetti della pesca e nuova disciplina degli attrezzi nelle acque medesime" così come novellato dal Provvedimento Consiglio regionale 30 ottobre 1980, n. 51;

8. Provvedimento Consiglio regionale 22 marzo 1978, n. 554, "Regolamento della pesca nelle acque interne della provincia di Treviso";

9. Provvedimento Consiglio regionale 22 marzo 1978, n. 555, "Regolamento degli attrezzi e reti da pesca nelle acque interne della provincia di Vicenza";

10. Legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, "Norme per l'attuazione della Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura";

11. Provvedimento Consiglio regionale 28 giugno 1979, n. 828, "Regolamento della pesca nelle acque interne della provincia di Verona (escluso il lago di Garda)";

12. Legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice";

13. Provvedimento Consiglio regionale 2 aprile 1980, n. 1050, "Regolamento per la pesca nelle acque interne della provincia di Vicenza";

14. Legge regionale 11 aprile 1980, n. 30 "Recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate";

15. Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, "Legge generale per gli interventi nel settore primario", limitatamente agli articoli da 1 a 27, da 29 a 31, 33, da 36 a 38, da 40 a 56, e da 60 a 73, così come novellati da:

- a) articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 20;
- b) articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1981, n. 23;
- c) legge regionale 7 settembre 1982, n. 39;
- d) articolo 28 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48;
- e) articolo 2, ultimo comma della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30;
- f) articolo 11, comma 1 e comma 2 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34;
- g) articolo 2, ultimo comma della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;
- h) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1;
- i) articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
- l) articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;
- m) articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

16. Provvedimento Consiglio regionale 7 novembre 1980, n. 58, "Regolamento per la pesca nelle acque interne della provincia di Padova";

17. Legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazione dei produttori agricoli";

18. Regolamento regionale 17 maggio 1982, n. 3, "Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola, zootecnica e lattiero casearia istituito con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9. Regolamento per la gestione del fondo integrato e modificato ai sensi della legge regionale 24 novembre 1981, n. 62";

19. Legge regionale 7 settembre 1982, n. 45, "Provvidenze per lo sviluppo dei settori del florovivaiismo e della fungicoltura";

20. Legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola", così come novellata dall'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

21. Legge regionale 14 gennaio 1989, n. 2, "Disposizioni per agevolare l'estinzione di mutui agrari di miglioramento";

22. Legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, "Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica";

23. Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994" limitatamente agli articoli 1, 2, da 5 a 11, 13, 14 comma primo, da 17 a 36, da 38 a 40 e punti 1 e 2 dell'allegato, come novellata da articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;

24. Regolamento regionale 16 agosto 1991, n.2, "Regolamento per la disciplina dell'agricoltura biologica nel Veneto";

25. Legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, "Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agroalimentare" così come novellata da:

- a) legge regionale 9 novembre 1993, n.49;
- b) articolo 17 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11;

26. Legge regionale 1 luglio 1996, n. 18, "Modifica alle leggi regionali 9 dicembre 1986, n. 50 "Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto" e 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";

27. Legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, "Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura";

28. Regolamento regionale 6 aprile 1990, n. 4, "Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 "Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto - escluso il lago di Garda - previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50";

29. articolo 4 e articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, "Legge finanziaria 1983";

30. articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4, "Legge finanziaria 1989";

31. articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989";

32. articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6, "Legge finanziaria 1991";

33. articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992";

34. articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, "Legge finanziaria 1995";

35. articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.6, "Legge finanziaria 1996";

36. articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28" "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996";

37. articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, "Legge finanziaria 1998".

#### **Dati informativi concernenti la legge regionale 13 agosto 2004, n. 18**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 11 ottobre 2000, dove ha acquisito il n. 67 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Canella;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 4°;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 aprile 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Bruno Canella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 agosto 2004, n. 9196.

#### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la produzione legislativa della Regione Veneto nel settore primario è stata, nel corso degli anni, particolarmente copiosa, e ciò sia in relazione al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, caccia e pesca avvenuta con il DPR n. 616/1977, sia per la necessità di regolamentare un settore caratterizzato da una elevata dinamicità tecnica ed innovazione tecnologica ed organizzativa.

Nei decenni settanta e ottanta la programmazione regionale ha ricalcato in buona parte quella definitasi a livello nazionale, prima con i Piani Verdi e successivamente con la legge n. 752/1987 prevedendo una serie organizzata di azioni ed interventi a carat-

tere verticale o di sviluppo dei comparti produttivi e di carattere orizzontale, ad elevata connotazione intersettoriale.

In questi anni di progresso dell'agricoltura e di crescita della legislazione regionale, emergeva sempre più predominante la regolamentazione comunitaria che, limitata dapprima agli interventi nei mercati agricoli, ha assunto successivamente connotazioni marcatamente di natura strutturale, incentrate su un agire comunitario integrato di sviluppo agricolo e rurale.

A ciò si deve aggiungere la sempre più marcata azione di verifica svolta dalla Commissione europea in ordine alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 87 (ex articolo 92) del Trattato che definisce, unitamente all'articolo 88 (ex articolo 93) del medesimo, le condizioni e le procedure per l'esame permanente dei regimi di aiuto posti in essere dai singoli Stati membri.

In questo scenario, repentinamente modificatosi nel corso degli ultimi anni, in particolar modo dopo le svolte nella Politica agricola comune (PAC) operate nel 1992 e nel 1999, risultava necessario, da un lato, procedere a una profonda revisione della normativa regionale in materia agricola e dall'altro procedere ad una semplificazione del sistema normativo regionale attraverso l'abrogazione delle disposizioni non più applicabili.

Al primo aspetto, la Regione Veneto ha già provveduto con l'emanazione della legge regionale 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" con cui ha opportunamente rivisto i propri strumenti legislativi e ha proceduto a un adeguamento di questi ai più recenti orientamenti comunitari in materia di politica agricola, di sviluppo rurale e di tutela territoriale ed ambientale, senza tuttavia trascurare le peculiari esigenze della realtà produttiva veneta.

Il presente progetto di legge rappresenta invece la risposta all'esigenza di abrogare tutte quelle fonti legislative regionali che nel corso degli anni hanno perso la propria efficacia giuridica, hanno esaurito i propri effetti economici e di sviluppo produttivo e sociale per le quali erano state pensate ed approvate, ovvero le cui azioni e misure di intervento non sono più in sintonia con gli orientamenti, la programmazione e la regolamentazione comunitaria.

La normativa del settore agricolo, forse più di quella di altri settori, contribuisce al fenomeno degenerativo dell'accumulazione inerziale delle leggi che insieme alla ipertrofia delle norme rende il sistema delle fonti regionali intricato e di difficile lettura, con bassa fruibilità delle disposizioni e un eccesso di costi a carico delle imprese che con tali norme si devono rapportare.

Il provvedimento proposto si compone di un unico articolo e provvede ad abrogare esplicitamente tutta la catena normativa che comprende la legge originaria e le eventuali leggi di modifica.

Si precisa comunque che, anche se il presente progetto di legge procede alla abrogazione di circa quaranta provvedimenti fra leggi, regolamenti e singoli articoli di legge, esso pone come vincolo specifico e generale una norma di salvaguardia, nel senso che la normativa abrogata continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

A seconda dei motivi di abrogazione, l'elenco delle leggi di cui si propone l'abrogazione può essere suddiviso nei seguenti gruppi:

1. Normativa non più applicabile in quanto non in linea con la normativa comunitaria:

- legge regionale 28 giugno 1974, n. 36, "Lotta e profilassi delle mastiti bovine", come novellata dall'articolo 42 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

- legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18, "Provvidenze a favore della pesca";

- regolamento regionale 1° luglio 1976, n. 1, "Norme tecniche e finanziarie per l'attuazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 36";

- legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, "Norme per l'attuazione della Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura";

- legge regionale 11 aprile 1980, n. 30 "Recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate";

- legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazionismo dei produttori agricoli";

- legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola", così come novellata dall'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

- norma sia ad effetti esauriti, sia non più applicabile in quanto non più in linea con la normativa comunitaria.

- legge regionale 6 aprile 1990, n. 24, "Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica";

- regolamento regionale 16 agosto 1991, n.2, "Regolamento per la disciplina dell'agricoltura biologica nel Veneto";

- legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, "Interventi per l'inseadimento dei giovani in agricoltura";

2. Normativa superata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" così come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2004, n. 8:

- legge regionale 7 maggio 1976, n. 14, "Legge-programma per lo sviluppo della zootecnia";

- legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazionismo dei produttori agricoli";

- legge regionale 18 aprile 1997, n. 10, "Interventi per l'inseadimento dei giovani in agricoltura";

- legge regionale 5 novembre 1979, n. 85, "Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice";

- legge regionale 7 settembre 1982, n. 45, "Provvidenze per lo sviluppo dei settori del florovivaismo e della fungicoltura;

3. Normativa superata dalla disciplina statale dettata dalla legge 16 marzo 1988, n. 88

- legge regionale 16 luglio 1976, n. 26, "Norme per l'attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306";

4. Regolamenti facenti riferimento a normativa regionale già oggetto di abrogazione espressa o tacita

- regolamento regionale 10 marzo 1977, n. 5, "Regolamento degli attrezzi e reti da pesca consentiti nelle acque interne e marittime della provincia di Rovigo", così come novellato dal Provvedimento Consiglio regionale 26 febbraio 1980, n. 985;

- regolamento regionale 18 agosto 1977, n. 8, "Regolamento di classificazione delle acque della provincia di Belluno agli effetti

della pesca e nuova disciplina degli attrezzi nelle acque medesime" così come novellato dal Provvedimento Consiglio regionale 30 ottobre 1980, n. 51;

- provvedimento Consiglio regionale 22 marzo 1978, n. 554, "Regolamento della pesca nelle acque interne della provincia di Treviso";

- provvedimento Consiglio regionale 22 marzo 1978, n. 555, "Regolamento degli attrezzi e reti da pesca nelle acque interne della provincia di Vicenza";

- provvedimento Consiglio regionale 28 giugno 1979, n. 828, "Regolamento della pesca nelle acque interne della provincia di Verona (escluso il lago di Garda)";

- provvedimento Consiglio regionale 2 aprile 1980, n. 1050, "Regolamento per la pesca nelle acque interne della provincia di Vicenza";

- provvedimento Consiglio regionale 7 novembre 1980, n. 58, "Regolamento per la pesca nelle acque interne della provincia di Padova";

- regolamento regionale 17 maggio 1982, n. 3, "Fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola, zootecnica e lattiero casearia istituito con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9. Regolamento per la gestione del fondo integrato e modificato ai sensi della legge regionale 24 novembre 1981, n. 62;

- regolamento regionale 6 aprile 1990, n. 4, "Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 "Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto - escluso il lago di Garda - previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50";

#### 5. Norme a effetti esauriti

- legge regionale 14 gennaio 1989, n. 2, "Disposizioni per agevolare l'estinzione di mutui agrari di miglioramento";

- legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, "Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare";

- articolo 4 e articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, "Legge finanziaria 1983";

- articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4, "Legge finanziaria 1989";

- articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989";

- articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 6, "Legge finanziaria 1991";

- articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992";

- articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, "Legge finanziaria 1995";

- articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.6, "Legge finanziaria 1996";

- articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera c) della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28" "Provvedimento generale di rifinanzia-

mento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996”;

6. Norme di novellazione di leggi già abrogate espressamente od oggetto di abrogazione espressa con la presente legge

- legge regionale 1 luglio 1996, n. 18, “Modifica alle leggi regionali 9 dicembre 1986, n. 50 “Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto” e 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”;

- articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, “Legge finanziaria 1998”.

Sempre riguardo le ragioni dell'abrogazione, un cenno specifico meritano le due leggi regionali fondamentali relative al settore primario:

- legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, “Legge generale per gli interventi nel settore primario”, non più applicabile in quanto da un lato non più in linea con la normativa comunitaria, dall'altro oggetto di nuova, diversa e specifica disciplina dettata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” così come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. Parte della legge regionale n. 88 del 1980 (articoli 34, 35 e 39) viene abrogata con efficacia differita - ovvero alla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso in ordine all'avvenuta acquisizione del parere favorevole di compatibilità reso dalla Commissione europea - in quanto non risultano ancora assunti i relativi impegni di spesa previsti a valere sul bilancio del corrente esercizio. L'articolo 28 e l'articolo 32 non vengono abrogati in quanto delineano funzioni per migliorare le condizioni di produzione (interventi nel settore delle infrastrutture rurali) ed interventi sulle unità produttive concernenti fabbricati destinati ad abitazione dei coltivatori, oggetto di delega ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1991. L'articolo 57 e l'articolo 58, non vengono abrogati in quanto afferiscono rispettivamente al nucleo regionale di vigilanza e controllo e alla materia della bonifica;

- legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, “Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”, non più applicabile in quanto la norma è oggetto di nuova, diversa e specifica disciplina dettata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” così come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2004, n. 8. Non risultano peraltro abrogabili gli articoli che recano deleghe di funzioni (atteso che la legge regionale n. 40 del 2003 non disciplina il riordino delle funzioni nel comparto), che prevedono la approvazione di strumenti di piano, che disciplinano azioni ed interventi per la tutela dello spazio rurale, attività dei consorzi di bonifica e di difesa fitopatologica e che prevedono la disciplina di adeguamento alla normativa comunitaria, incardinando in capo alla commissione consiliare competente funzioni consultive sui provvedimenti attuativi della regolamentazione comunitaria assunti dalla Giunta regionale nei settori della agricoltura, delle foreste e della pesca.

Il presente progetto di legge è stato licenziato all'unanimità dei presenti nella seduta del 20 aprile 2004.

### 3. Struttura di riferimento

Segreteria regionale settore primario